

**PROGETTO DI FUSIONE  
PER INCORPORAZIONE  
DI**

**HOLDISA S.R.L.**

Sede legale in Milano, via Caldera 21  
Capitale sociale Euro 520.000 i.v.  
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01473660395  
REA di Milano n. 1652051

**E**

**MANISA S.R.L.**

Sede legale in Milano, via Caldera 21  
Capitale sociale Euro 100.000 i.v.  
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10923780158  
REA di Milano n. 1418092

**IN**

**BASJES HOLDING S.R.L.**

Sede legale in Milano, via Caldera 21  
Capitale sociale Euro 21.000.000 i.v.  
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 08397110969  
REA di Milano n. 2023014

redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505, comma 1, del codice civile

## SOMMARIO

### § Premessa

1. Tipo, denominazione e sede sociale delle società partecipanti alla fusione.
2. Statuto della società incorporante.
3. Rapporti di cambio.
4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.
5. Data dalla quale le quote della società incorporante partecipano agli utili.
6. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante.
7. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli.
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori della società incorporante e delle società incorporande.

\* \* \* \* \*

## § Premessa

I Consigli di Amministrazione di Holdisa S.r.l. e di Manisa S.r.l. (di seguito anche "Holdisa" e "Manisa") e il Consiglio di Amministrazione di BasJes Holding S.r.l. (di seguito anche "BasJes") hanno redatto – ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505, comma 1, del Codice Civile (di seguito "c.c.") – il presente progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione delle società direttamente e indirettamente controllate Manisa e Holdisa nella società BasJes.


Il presente progetto di fusione è stato redatto sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2014 di Manisa (ai sensi dell'art. 2501- quater, comma 1, c.c.) e dei bilanci al 30 giugno 2014 di Holdisa e di BasJes (ai sensi dell'art. 2501- quater, comma 2, c.c.).

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Manisa intende sottoporre all'approvazione della convocanda assemblea dei soci della società la delibera inerente la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, anticipandola dal 30 settembre al 30 giugno, al fine di allineare tale scadenza a quella di Holdisa e di BasJes.


La presente operazione di fusione è finalizzata all'accorciamento e semplificazione della catena di controllo della quotata Isagro S.p.A. (di seguito "Isagro"), in forza degli accordi stipulati tra Piemme S.r.l. (la controllante ultima di Isagro) e il partner statunitense Gowan Company L.L.C. (entrato come socio di minoranza al 49% in BasJes nell'ottobre 2013) e come già dichiarato in sede di Prospetto Informativo relativo all'aumento di capitale della stessa Isagro, che si è concluso con pieno successo nel maggio 2014 e ha portato all'uscita di tutti i soci di minoranza delle due sub-holding Manisa e Holdisa.

Qui di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dell'attuale struttura del Gruppo Isagro (limitatamente alle azioni ordinarie):





da cui si evince la posizione di BasJes – che ora controlla direttamente Manisa e indirettamente Holdisa – e che, ad esito della prospettata fusione che comporterà l’eliminazione delle due sub-holding, diverrà il nuovo azionista di maggioranza di Isagro, come rappresentato nel seguente grafico:



Si riportano, infine, i principali riflessi tributari dell'operazione in capo alle società partecipanti alla fusione:

- la fusione è regolata, ai fini tributari, dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- la legislazione fiscale vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci;
- la società incorporante subentrerà in tutti gli obblighi e i diritti tributari alle società incorporande con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, delle società incorporande, che si estingueranno per effetto della fusione, saranno adempiuti dalle stesse società fino alla data di efficacia; successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante;
- le eventuali perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, compresa la società incorporante, saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest'ultima successivamente alla data di efficacia della fusione, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 già richiamato;
- non vi sono riserve in sospensione di imposta iscritte nei bilanci delle società incorporande;
- ai fini delle imposte indirette la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972.

\* \* \*

**1. Tipo, denominazione e sede sociale delle società partecipanti alla fusione.**

La società incorporante:

- **BasJes Holding S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Caldera 21, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 08397110969, REA di Milano n. 2023014, capitale sociale Euro 21.000.000 i.v. posseduto come segue:



- Piemme S.r.l., quota di nominali Euro 10.710.000 (pari al 51,00% del capitale);
- Gowan Company L.L.C., quota di nominali Euro 10.290.000 (pari al 49,00% del capitale).

Le società incorporande:

- **Holdisa S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Caldera 21, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01473660395, REA di Milano n. 1652051, capitale sociale Euro 520.000 i.v. posseduto come segue:
  - Manisa S.r.l., quota di nominali Euro 392.601 (pari al 75,50% circa del capitale);
  - BasJes Holding S.r.l., quota di nominali Euro 127.399 (pari al 24,50% circa del capitale).
- **Manisa S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Caldera 21, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10923780158, REA di Milano n. 1418092, capitale sociale Euro 100.000 i.v. posseduto come segue:
  - BasJes Holding S.r.l.: quota di nominali Euro 96.843,16 (pari al 96,84% circa del capitale);
  - Holdisa S.r.l.: quota di nominali Euro 3.156,84 (pari al 3,16% circa del capitale).

\* \* \*

**2. Statuto della società incorporante.**

Con effetto dalla data di efficacia giuridica della fusione, la società incorporante BasJes assumerà la denominazione "Holdisa S.r.l." e, pertanto, adotterà un nuovo statuto (allegato al presente progetto di fusione sub. "A").

\* \* \*

**3. Rapporti di cambio.**

Ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c., non trova applicazione la disposizione di cui al numero 3 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., essendo il capitale sociale delle società incorporande interamente posseduto - direttamente e indirettamente - dalla società incorporante (come meglio illustrato in premessa).

\* \* \*

**4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.**

Ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c., non trova applicazione la disposizione di cui al numero 4 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., essendo il capitale sociale delle società incorporande interamente posseduto - direttamente e indirettamente - dalla società incorporante (come meglio illustrato in premessa). Pertanto, per effetto della fusione, non verranno emesse ed assegnate nuove quote della società incorporante in cambio delle quote annullate delle società incorporande.

\* \* \*

**5. Data dalla quale le quote della società incorporante partecipano agli utili.**

Ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c. non trova applicazione la disposizione di cui al numero 5 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., essendo il capitale sociale delle società incorporande interamente posseduto - direttamente e indirettamente - dalla società incorporante (come meglio illustrato in premessa).

\* \* \*

**6. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante.**

Gli effetti civilistici della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, ovvero da altra data successiva da indicarsi nell'atto di fusione.

Gli effetti fiscali e contabili decorrono retroattivamente dal 1° luglio 2014 e da tale data le operazioni effettuate dalle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante.

\* \* \*

7. **Trattamenti riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote.**

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle quote a cui riservare un trattamento particolare.

\* \* \*

8. **Vantaggi particolari a favore degli amministratori della società incorporante e delle società incorporande.**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

\* \* \*

Milano, 30 settembre 2014

**HOLDISA S.R.L.**


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Giorgio Basile)

**MANISA S.R.L.**


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Giorgio Basile)

**BASJES HOLDING S.R.L.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Giorgio Basile)



Allegato sub "A"

## STATUTO

### Articolo 1 – Ragione Sociale

1.1 Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile è costituita la società a responsabilità limitata:

"Holdisa S.r.l."

(di seguito, la "Società").

### Articolo 2 – Sede legale

2.1 La Società ha sede in Italia, nel Comune di Milano (MI), all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di trasferire la sede legale all'interno del Comune specificato nel paragrafo precedente.

### Articolo 3 – Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni in altre società od enti aventi per oggetto la produzione, il commercio e la distribuzione in Italia ed all'estero di prodotti chimici e naturali per uso industriale, agricolo e veterinario nonché il finanziamento e coordinamento tecnico, strategico e finanziario delle società od enti ai quali partecipa.

3.2 La Società, in via strumentale al fine del raggiungimento del proprio oggetto sociale, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, anche attraverso l'emissione di azioni, garanzie e ogni altro titolo, incluse le garanzie reali, a favore di terzi, a patto che queste non costituiscano l'attività principale della Società. La Società sarà autorizzata ad acquistare, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso, ai sensi dell'art. 2361 del Codice Civile.

3.3 Per tale scopo, la Società potrà, in Italia e all'estero, aprire filiali, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o comunque connesso, acquisire o costituire società simili e in generale mettere in atto qualsivoglia operazione finalizzata al perseguimento, diretto o indiretto, dell'oggetto sociale.

3.4 Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e conformità alle vigenti disposizioni di legge che regolano l'esercizio di tali attività, oltre che in conformità alle leggi che regolano i membri di ordini professionali, associazioni o registri.

### Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

### Articolo 5 – Capitale sociale e versamenti dei Soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni).

5.2 I Soci hanno diritto a sottoscrivere aumenti di capitale che dovranno essere eseguiti attraverso nuove contribuzioni in proporzione alla loro quota. I Soci possono prevedere espressamente nella delibera di aumento di capitale che tale incremento può essere effettuato anche attraverso l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile ovvero la riduzione del capitale sociale per perdite ed il contemporaneo aumento del medesimo al fine di

soddisfare la soglia minima prevista dalla legge; in tal caso, qualsiasi Socio che esprima la propria contrarietà potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, comma 1, e dell'articolo 2481-bis, comma 1, del Codice Civile.

5.3 In caso di riduzione del capitale per perdite il deposito della relazione e delle osservazioni presso la sede legale di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile, può essere omesso, ma detti documenti devono essere consegnati a tutti i soci.

5.4 Nel caso di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

5.5 Ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 2483 del Codice Civile, la Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione verrà decisa attraverso una delibera dei Soci, approvata con la maggioranza prevista dal successivo articolo 14.5. La decisione riguardante l'emissione di titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, ed è iscritta dagli amministratori nel Registro delle Imprese.

#### **Articolo 6 - Trasferimento di quote**

6.1 Le quote sono trasferibili, in tutto o in parte, tramite un negozio inter vivos o mortis causa, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

6.2 In caso di trasferimento a qualunque titolo di una o più quote (le "Quote Offerte") il Socio che intende trasferire le Quote Offerte (il "Socio Venditore") provvederà a darne preventivamente comunicazione (la "Comunicazione") agli altri Soci ed alla Società, indicando prezzo, termini e modalità della cessione, nonché il nominativo del cessionario. In tal caso, si applicheranno le seguenti disposizioni:

6.3 Per quanto riguarda qualsiasi trasferimento, compreso il trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà, i Soci diversi dal Socio Offerente avranno il diritto di prelazione sulle Quote Offerte e/o sui relativi diritti, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Comunicazione (il "Diritto di Prelazione").

Se più Soci intendono esercitare il Diritto di Prelazione, tale diritto è concesso a tali Soci proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni nella Società.

I Soci che intendono esercitare il Diritto di Prelazione comunicano per iscritto la loro intenzione di acquistare le Quote Offerte entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ricevono la Comunicazione. Il trasferimento della partecipazione deve essere eseguito entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione mediante la quale il Diritto di Prelazione è stato debitamente esercitato. Il pagamento deve essere effettuato in conformità con il termine indicato nella Comunicazione e, se non è indicato nessun termine, alla stipula dell'atto di trasferimento delle Quote Offerte.

Il Diritto di Prelazione sarà esercitato con riferimento a tutte le Quote Offerte; se nessuno dei Soci intende acquistare le Quote Offerte o il Diritto di Prelazione viene esercitato solo su una parte delle Quote Offerte, il Socio Venditore avrà diritto al trasferimento delle Quote Offerte al terzo acquirente indicato nella Comunicazione, salvo quanto previsto nei

successivi articoli 7 ed 8.

Il Diritto di Prelazione non si applica nel caso di un passaggio di quote da uno o più Soci a qualsiasi società controllata dal Socio Venditore ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile, previa comunicazione scritta a tutti gli altri Soci, compresa la piena prova documentale del rapporto di controllo in essere. In tal caso, (i) se il Socio Venditore cede solo una parte della sua quota, quest'ultimo e il cessionario sono considerati come un unico Socio ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Statuto che conferiscono diritti speciali ai Soci di minoranza o di maggioranza; e (ii) il Socio Venditore deve mantenere una quota di controllo sulla società cessionaria in modo che se il Socio Venditore vorrà disfarsi in tutto o in parte della sua partecipazione nella società cessionaria, in misura tale da fargli perdere il controllo su di essa, dovrà acquistare nuovamente tutte le quote della società dalla cessionaria prima di cedere o di accettare di cedere tale partecipazione o parte di essa.

6.4 Se la Comunicazione non fa menzione di un corrispettivo in denaro per la cessione delle Quote Offerte (o in caso di trasferimento mortis causa o a titolo gratuito), ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione, i Soci in questione devono concordare un corrispettivo in denaro. Se i Soci non riescono a raggiungere un accordo entro 7 (sette) giorni dalla Comunicazione, l'importo del corrispettivo in denaro dovrà essere determinato da una primaria banca d'affari, che sarà nominata di comune accordo tra i soci interessati, ovvero, in mancanza di accordo entro 10 giorni dalla Comunicazione, da parte del Presidente della Corte di Appello di Milano, su richiesta del Socio più diligente. La banca d'affari agirà come arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349, 1° comma, cod. civ e dovrà determinare il valore di mercato delle Quote Offerte, fondando la propria determinazione su criteri di valutazione di mercato. La valutazione della banca d'affari è definitiva e vincolante per i Soci interessati. La banca d'affari di cui sopra dovrà consegnare a tutti i Soci la propria relazione contenente la determinazione del valore di mercato delle Quote Offerte entro 30 (trenta) giorni lavorativi (come indicato di seguito) dal ricevimento dell'incarico (dandosi atto del carattere meramente ordinatorio di tale termine). Le spese ed onorari relativi alle prestazioni così eseguite dalla predetta banca d'affari saranno a carico della Società. Il termine per esercitare il Diritto di Prelazione si intenderà esteso di ulteriori 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento da parte di tutti i Soci della determinazione della banca d'affari.

6.5 Tutte le comunicazioni da consegnare ai Soci ai sensi del presente articolo devono essere redatte e indirizzate, a mezzo fax o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio di ciascun Socio così come comunicato alla Società, con copia per il Consiglio di Amministrazione. Qualora uno dei Soci fosse irreperibile presso il domicilio di cui sopra, la Comunicazione deve essere affissa presso la sede della Società per almeno 15 giorni dalla data in cui l'avviso è stato restituito a causa dell'impossibilità di raggiungere il Socio presso il domicilio di cui sopra.

6.6 Ai fini del presente statuto, si intende per "giorni lavorativi" ogni giorno

di calendario diverso dal sabato e dalla domenica ed i giorni in cui le banche di Roma e Milano sono chiuse. Inoltre, si intende per "trasferimento" qualsiasi trasferimento, vendita, cessione, conferimento, gravame o altro atto di disposizione diretto o indiretto (i.e., attraverso il trasferimento, la vendita, cessione o altro atto di disposizione della proprietà sottostante) di tutte e/o parte delle quote del capitale sociale della Società.

#### **Articolo 7 – Cessione di quote soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione**

7.1 Nel caso in cui nessun Socio eserciti il Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo, la cessione di tutte le quote ad un terzo sarà soggetta alla previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Per ottenere l'approvazione il Socio interessato dovrà informare il Consiglio di Amministrazione (con comunicazione scritta inviata tramite fax o email) che nessun Socio ha esercitato il Diritto di Prelazione, dando prova della comunicazione secondo il disposto dell'articolo 6.2, 6.3 e 6.5 il Presidente deve convocare senza indugio e, in ogni caso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, per decidere in merito all'approvazione, deliberando con la maggioranza prevista nel successivo articolo 17.6.

7.3 Il rifiuto dell'approvazione può essere fondato sulla qualità dei terzi: in particolare, l'approvazione può essere negata a soggetti o società che: (i) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, (ii) o sono in stato di insolvenza o di liquidazione.

#### **Articolo 8 – Tag Along**

8.1 Fatto salvo il Diritto di Prelazione, nel caso in cui un Socio (il "Venditore Tag Along") intende trasferire, in tutto o in parte, le sue quote (le "Quote Tag Along"), a terzi, diversi da una società appartenente allo stesso gruppo del Socio Venditore (il "Promissario Acquirente Tag Along" e il trasferimento previsto, la "Vendita Tag Along"), gli altri Soci (le "Parti Tag Along") hanno il diritto di chiedere al Venditore Tag Along, che sarà quindi obbligato, di fare in modo che il Promissario Acquirente Tag Along acquisti, contemporaneamente alle Quote Tag Along, tutte o parte delle loro rispettive quote nella medesima proporzione, agli stessi termini e condizioni previsti per l'acquisto delle Quote Tag Along e proporzionalmente al prezzo offerto al Venditore Tag Along (il "Diritto Tag Along").

8.2 Per effetto dell'articolo 8.1 di cui sopra, il Venditore Tag Along trasmetterà comunicazione scritta (la "Comunicazione Tag Along") alle Parti Tag Along, indicando il nome e l'indirizzo del Promissario Acquirente Tag Along, i termini e le condizioni della proposta di acquisto, e contenente una copia dell'offerta del Promissario Acquirente Tag Along. Al ricevimento di una Comunicazione Tag Along, ogni Parte Tag Along può notificare al Venditore Tag Along, entro 30 (trenta) giorni, la volontà di esercitare (i) il suo Diritto di Prelazione, nel cui caso, il Venditore Tag Along sarà tenuto a trasferire le Quote Tag Along in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 di cui sopra, o (ii) il suo Diritto Tag Along ai sensi del successivo articolo 8.5.

8.3 Nel caso in cui il potenziale acquirente intenda acquisire la Quota Tag Along contro corrispettivo in natura, il valore in denaro di tale corrispettivo sarà concordato tra le parti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna della Comunicazione Tag Along (come definita sopra) da parte delle Parti Tag Along. In mancanza di tale accordo a partire dal termine di cui sopra, il valore in contanti del corrispettivo in natura sarà determinato da un esperto contabile indipendente (l'"Arbitro"), che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte richiedente chiederà all'Arbitro di rendere nota la sua valutazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sua nomina.

8.4 Al termine della sua valutazione, l'Arbitro invierà alle parti una comunicazione, stabilendo il valore in denaro del corrispettivo in natura per l'acquisizione da parte del Promissario Acquirente Tag Along della Quota Tag Along (la "Notifica della Valutazione del Corrispettivo in Natura"). Resta inteso che:

(i) il valore in denaro indicato nella Notifica della Valutazione del Corrispettivo in Natura è considerato come corrispettivo offerto dal Promissario Acquirente Tag Along per l'acquisto della Quota Tag Along; e  
(ii) tutti i costi e le spese connessi alle attività dell'Arbitro effettuati per i fini dell'articolo 8.3 saranno a carico delle parti in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale della Società.

8.5 In caso di non esercizio del Diritto di Prelazione, ciascuna delle Parti Tag Along ha il diritto, per 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione Tag Along o della notifica della valutazione del corrispettivo in natura, se del caso, (il "Periodo Tag Along") di esercitare il suo Diritto Tag Along fornendo una comunicazione scritta in cui accetta la Vendita Tag Along. La sottoscrizione e lo scambio di tutti i documenti ed accordi nonché la prestazione e l'adempimento di tutti gli obblighi e di tutte le transazioni - compreso il pagamento del prezzo di acquisto in questione - necessari per formalizzare la Vendita Tag Along, avranno luogo al termine del Periodo Tag Along.

8.6 Le parti convengono che tutte le comunicazioni previste dal presente articolo 8 saranno consegnate anche al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 9 - Partecipazione alle riunioni in teleconferenza e/o videoconferenza**

9.1 Le riunioni degli organi sociali si possono tenere a mezzo teleconferenza e videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) il Presidente ed il Segretario della riunione, che devono elaborare e trascrivere il verbale della riunione nel relativo libro verbali, devono trovarsi nello stesso luogo, che verrà considerato il luogo in cui si è tenuta la riunione;
- b) tutti i partecipanti devono essere identificati dal Presidente, che dovrà anche verificare i loro diritti, coordinare i lavori della riunione e comunicare l'esito di quanto deliberato;
- c) il Segretario o il Notaio devono essere in grado di seguire correttamente la discussione al fine di riprodurla in maniera adeguata nel verbale;
- d) i partecipanti devono essere in grado di seguire la discussione, votare in

tempo reale i temi all'ordine del giorno, consultare, ricevere e trasmettere eventuali documenti;

e) l'avviso di convocazione deve indicare (salvo il caso in cui si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

#### **Articolo 10 – Consultazione scritta o consenso scritto**

10.1 I Soci deliberano sulle materie che rientrano nei loro poteri ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto, così come su quelle materie che uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale sottopone alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso, i Soci deliberano su quelle materie che il Codice Civile prevede come di loro esclusiva competenza.

10.3 Quando richiesto dalla legge e, in ogni caso, se uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale dovessero farne richiesta, le decisioni dei Soci saranno presentate attraverso una risoluzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In tutti gli altri casi, tra cui le materie di cui all'articolo 2479, comma 2, n. 1), 2) e 3), del Codice Civile, le delibere possono essere approvate mediante una consultazione scritta o sulla base di espresso consenso scritto, a condizione che l'oggetto della delibera ed il consenso ad essa siano chiaramente indicati nei documenti firmati dai Soci.

10.4 La procedura della consultazione scritta non è soggetta a particolari formalità, a condizione che ogni Socio possa partecipare al processo di decisione e sia adeguatamente informato in merito.

10.5 I Soci possono esprimere il loro consenso su materie che siano all'ordine del giorno con la sottoscrizione del relativo documento e l'invio di tale documento alla Società attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova della sua ricezione. Il momento in cui la decisione dei Soci si considererà adottata, sarà il giorno in cui la Società riceverà il consenso dei Soci necessario a raggiungere il quorum previsto per l'adozione della decisione. Qualora venisse raggiunto il numero di consensi necessari a formare la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione ai sensi del successivo articolo 14, la decisione adottata sarà tempestivamente resa nota a tutti i Soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante qualsiasi mezzo in grado di fornire la prova della sua ricezione, e un amministratore registrerà tempestivamente l'esito della procedura di consenso scritto nel libro delle decisioni dei Soci.

#### **Articolo 11 – Assemblee dei Soci**

11.1 L'Assemblea dei Soci ha competenza esclusiva a deliberare in merito alle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, del Codice Civile:

- le decisioni relative alle modifiche al presente Statuto tra cui fusioni e scissioni (fatta eccezione per la competenza esclusiva del Consiglio di

Amministrazione a deliberare sulle materie di cui agli articoli 2505 e 2505-bis - come pure richiamati dall'articolo 2506-ter - e gli articoli 2475, comma 5, e 2481 del Codice Civile) aumento o diminuzione del capitale sociale, ecc.;

- le azioni che comportano un cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale della Società, o di una modifica sostanziale nei diritti dei Soci, o l'acquisizione di partecipazioni che creano una responsabilità illimitata per quanto riguarda le obbligazioni delle società partecipate; - le decisioni relative allo scioglimento della Società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori, nonché la concessione dei relativi poteri;

- altre materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, o che sono presentate ai Soci per l'approvazione da parte di uno o più amministratori o da un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea dei Soci, senza indugio alcuno, su richiesta dei Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o di un membro del Consiglio di Amministrazione.

11.3 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e i punti all'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 8 (otto) giorni, o in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, a mezzo raccomandata A/R, fax o e-mail, rispettivamente, al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione può anche fissare la data per una riunione che si terrà in seconda convocazione qualora quella in prima convocazione non dovesse avere luogo.

11.4 Ad ogni modo, l'Assemblea dei Soci si considera debitamente convocata anche quando detta formalità non è stata soddisfatta, a condizione che l'intero capitale sociale è presente o rappresentato, e quando il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono presenti o sono stati informati e nessuno si opponga a dibattere l'ordine del giorno. In questo caso, gli amministratori assenti (e i membri del Collegio Sindacale) sono tenuti a dichiarare per iscritto, con tale dichiarazione da conservare dentro gli archivi della Società, che sono stati informati della riunione e che non si oppongono al suo svolgimento.

11.5 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si terrà presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo, in Italia, in Europa o negli Stati Uniti d'America, indicato nell'avviso di convocazione.

11.6 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da qualsiasi altra persona nominata dall'Assemblea dei Soci.

11.7 Il Presidente dell'Assemblea deve attestare che la riunione è stata debitamente convocata, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

11.8 L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche tra i non Soci.

11.9 Se previsto dalla legge e ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, quest'ultimo nomina un notaio per redigere il verbale della riunione; in questi casi, il Segretario non viene nominato.

11.10 In ogni caso, le delibere devono essere registrate nel libro delle Decisioni dei Soci che verrà redatto e firmato secondo le modalità di legge.

11.11 L'Assemblea dei Soci può tenersi a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, ai sensi dell'articolo 9.

#### **Articolo 12 – Socio Unico**

12.1 Qualora la partecipazione appartenga ad un unico Socio o vi sia un cambiamento nella struttura dei Soci, gli Amministratori devono eseguire tutti gli adempimenti di cui all'articolo 2470 del Codice Civile.

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare l'apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### **Articolo 13 – Rappresentanza nelle Assemblee**

13.1 I Soci possono farsi rappresentare durante le riunioni.

13.2 Il potere di rappresentare un Socio durante le Assemblee sarà conferito per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata dalla Società. La delega non può essere conferita senza specificare il nome del rappresentante e può essere revocata in qualsiasi momento. La delega può essere conferita anche per più di un'Assemblea. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

#### **Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi**

14.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto o dalla legge, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione dei Soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e le delibere dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei presenti. Se non diversamente previsto dalla legge, tutte le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della determinazione del quorum costitutivo. Tali quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito di una dichiarazione di conflitto di interessi da parte del Socio, che si astiene, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

14.2 Salvo quanto diversamente previsto espressamente nel presente Statuto, le delibere dei Soci mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per scritto sono adottate con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Le quote per le quali il diritto di voto non può essere esercitato e quelle per cui il diritto di voto non è stato esercitato a seguito di una dichiarazione di conflitto di interessi da parte del Socio, che si astiene, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

14.3 L'Assemblea delibera in seconda o ulteriore convocazione con la stessa maggioranza della prima convocazione.

14.4 In ogni caso, restano salve le disposizioni di legge o le disposizioni contenute nel presente Statuto, che richiedono quorum differenti per



decisioni particolari.

14.5 In caso di deliberazioni riguardanti le materie di seguito indicate, le delibere devono essere adottate con il voto favorevole dei Soci che rappresentano (anche in seconda o ulteriore convocazione) almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale:

- a) qualsiasi cambiamento nella politica di distribuzione di utili e riserve, come previsto ai sensi dell'articolo 24, di cui sotto;
- b) modifiche dello Statuto (comprese le operazioni sul capitale anche ai sensi degli articoli 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater del Codice Civile) nonché fusioni, scissioni, trasformazioni;
- c) acquisizione o disposizione: (i) di qualsiasi attività della Società, e/o (ii) delle partecipazioni di qualunque società controllata, direttamente o indirettamente, e l'approvazione di qualsiasi finanziamento associato a tali acquisizioni o disposizioni;
- d) la liquidazione, lo scioglimento o l'ammissione della Società ad una procedura concorsuale;
- e) l'emissione di nuovi titoli di debito;
- f) i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) l'apertura di filiali, in Italia e all'estero, la partecipazione in altre attività commerciali aventi scopo identico o affine, l'acquisto o la creazione di aziende simili;
- h) l'acquisto/vendita di un'impresa in attività, per mezzo di, ma non limitato a, acquisto, locazione, fusione, scissione, conferimento, permuta o qualsiasi altra operazione equivalente a seguito della quale un'impresa in attività è acquistata/venduta;
- i) l'esecuzione e/o la modifica di accordi che determinano direttamente o indirettamente l'indebitamento della Società, per mezzo di impegni, debiti di qualsiasi natura, privilegi ecc., per un valore singolarmente superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) o, in aggregato, superiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per esercizio;
- j) la concessione di qualsiasi ipoteca, pegno, garanzia o altro gravame su qualsiasi attività della Società;
- k) l'autorizzazione ad intraprendere qualsiasi controversia da parte della Società per un importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione).

#### **Articolo 15 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'organizzazione della Società e della gestione delle attività della Società al fine di raggiungere l'oggetto sociale.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione farà sì che (attraverso le partecipate mediante le quali la società controlla Isagro) venga nominato in Isagro un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri, di cui:

- (i) 5 (cinque), di cui almeno 2 (due) amministratori che possono essere considerati indipendenti ai sensi dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina italiano, su designazione del socio di maggioranza titolare di una quota pari ad almeno il 50,1% (cinquanta/1 per cento) del capitale sociale della Società (il "Socio di Maggioranza"), e
- (ii) 3 (tre), di cui 1 (uno) amministratore che può essere considerato indipendente ai sensi dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

italiano, su designazione del socio di minoranza titolare di una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della Società (il "Socio di Minoranza").

15.3 Nel caso in cui il numero dei membri del consiglio di amministrazione di Isagro cambi, il numero degli amministratori designati come sopra cambierà proporzionalmente in modo da riflettere la rappresentanza di cui all'articolo 15.2.

15.4 Nel caso in cui i Soci di Isagro presentino un elenco di amministratori da nominare in aggiunta a quello presentato dalla Società con il meccanismo di cui sopra, l'elenco della Società sarà preparato in modo tale che al Socio di Minoranza venga garantita la rappresentanza equivalente come previsto dall'articolo 15.2.

15.5 Prima di eventuali adunanze dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione di Isagro, il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà per discutere, solo ai fini consultivi, per stabilire, se concordato, le linee guida comuni per quanto riguarda le seguenti materie:

- (a) fusioni, scissioni, nuove società controllate, nuove joint venture, trasformazione, ristrutturazione o ricapitalizzazione;
- (b) l'emissione di nuovi titoli di debito;
- (c) l'acquisizione di qualsiasi attività commerciale superiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni), e l'approvazione di qualsiasi finanziamento associato a tale acquisizione;
- (d) disposizione o disinvestimento di qualsiasi attività commerciale superiore ad Euro 3.000.000 (tre milioni);
- (e) concessione di licenze o cessione di diritti di proprietà intellettuale per un importo superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni);
- (f) finanziamenti bancari o relative garanzie sui collateral di Isagro;
- (g) approvazione del budget annuale e superamento degli importi a budget superiori al 10%;
- (h) spese in conto capitale superiori a Euro 3.000.000 (tre milioni) per ciascuna spesa;
- (i) anticipi a fornitori o terzi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);
- (j) conferma del top management: amministratore delegato e chief financial officer.

#### **Articolo 16 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**

16.1 I Soci possono deliberare, ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, per la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) amministratori. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato come segue:

- (a) 3 (tre), tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Socio di Maggioranza, e
- (b) 2 (due) su designazione del Socio di Minoranza.

16.2 Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione a cui è stata concessa la gestione della Società sia congiuntamente che disgiuntamente.

16.3 La gestione della Società può anche essere affidata a non Soci.

16.4 Le persone cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non possono essere nominate amministratori e, se nominate, verranno rimosse automaticamente dalla carica.

16.5 Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi finanziari. Alla scadenza del termine, gli amministratori restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

16.6 I Soci che li hanno nominati possono deliberare la revoca degli amministratori dal loro ufficio in qualsiasi momento. Qualsiasi amministratore revocato senza giusta causa non ha diritto al risarcimento del danno; l'accettazione della nomina ad amministratore è considerata come accettazione di questa clausola e di conseguenza vi è la rinuncia al risarcimento dei danni.

16.7 Se uno degli amministratori cessa dalla carica, il Socio che ha designato tale amministratore ai sensi dell'articolo 16.1 di cui sopra ha il diritto di designare il suo sostituto.

#### **Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e risoluzioni**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera per mezzo di una riunione collegiale.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo se il Presidente, il Collegio Sindacale o uno o più amministratori lo ritengono necessario.

17.3 L'adunanza sarà convocata dal Presidente mediante avviso da inviare via fax o e-mail a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o a ciascun membro del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, al fine di garantire il ricevimento di tale comunicazione.

16.4 In caso di questioni urgenti, la convocazione può avvenire a mezzo fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, si intenderà validamente convocato e le relative delibere ivi adottate si intenderanno validamente adottate, anche se non sono state rispettate le formalità di cui sopra, a condizione che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale siano presenti alla riunione.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In ogni caso, è necessaria sia la presenza che il voto favorevole di almeno 4 (quattro) degli amministratori per le deliberazioni che riguardano:

a) proposta all'Assemblea dei Soci di un aumento o di una riduzione di capitale o di emissione di strumenti finanziari;

b) proposta all'Assemblea dei Soci di qualsiasi investimento che dovrà essere effettuato dai Soci;

c) proposta all'Assemblea dei Soci di acquistare/vendere un'azienda o un ramo d'azienda, per mezzo di, a titolo meramente esemplificativo, acquisto, locazione, fusione, scissione, conferimento, permuta o qualsiasi altra operazione equivalente a seguito della quale l'azienda o il ramo è acquistato/venduto;

d) proposta all'Assemblea dei Soci di esecuzione e/o modifica di accordi che determinano direttamente o indirettamente l'indebitamento della Società, per mezzo di obblighi, debiti di qualsiasi natura, privilegi, ecc., per un valore singolarmente superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) o

complessivamente superiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per esercizio finanziario;

e) proposta all'Assemblea dei Soci di concessione di qualsiasi ipoteca, pegno, garanzia o altri vincoli su tutti i beni della Società;

f) proposta all'Assemblea dei Soci dell'autorizzazione a iniziare qualsiasi controversia da parte della Società per un importo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione);

g) l'assunzione di dipendenti e collaboratori;

h) qualunque proposta all'Assemblea dei Soci che riguardi qualsiasi cambiamento della politica dei dividendi della Società, come previsto dall'articolo 24;

i) qualsiasi decisione che riguardi la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto durante le assemblee dei Soci di Isagro convocate per deliberare in merito a fusioni (che siano diverse da fusioni con società controllate da Isagro), scissioni, aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 o 5, del Codice Civile, o la vendita di attività produttive (tra cui aziende, rami d'azienda e proprietà intellettuale) che rappresentano più del 25% del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato e certificato approvato da Isagro.

17.7 Salva la disposizione di cui al precedente articolo 17.6, le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente approvate se la maggioranza degli amministratori partecipano alla riunione e la risoluzione è adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

17.8 Gli amministratori che si sono astenuti così come gli amministratori in conflitto di interessi non devono essere computati per determinare se una risoluzione è stata validamente approvata.

17.9 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o incapacità, da un amministratore designato dagli altri presenti.

17.10 Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare di un verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario.

17.11 La riunione del Consiglio di Amministrazione può avere luogo sia mediante teleconferenza e/o videoconferenza, nel rispetto dell'articolo 9, di cui sopra.

#### **Articolo 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può svolgere tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle attività che rientrano nella competenza dei Soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.4 Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle decisioni ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile per mezzo di una delibera che dovrà essere assunta in presenza di un notaio.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina il suo Presidente.

### **Articolo 20 – Recesso**

20.1 Il diritto di recesso dei Soci è regolato dall'articolo 2473 del Codice Civile. Il Socio che desidera recedere comunica al Consiglio di Amministrazione tale intenzione attraverso ogni mezzo adeguato a fornire la prova della sua ricezione, da inviare entro 30 (trenta) giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese della decisione che autorizza il recesso o, se non prescritta, la registrazione nel libro delle decisioni dei Soci e delle delibere degli amministratori, o dalla data in cui è reso noto l'evento legittimante il recesso. Il recesso sarà considerato come esercitato il giorno in cui l'avviso è consegnato alla sede legale della Società, con effetto dopo 90 (novanta) giorni dalla data in cui viene ricevuto.

### **Articolo 21 - Collegio Sindacale**

21.1 Sia esso nominato o richiesto dalla legge, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e 1 (uno) sindaco supplente sono nominati come indicato dal Socio di Minoranza. 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente sono nominati come indicato dal Socio di Maggioranza. Nel caso in cui il sindaco nominato da un Socio dovesse cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il Socio che lo ha designato ha il diritto di nominare il suo sostituto.

21.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno del loro incarico.

21.3 Qualora un membro effettivo del Collegio Sindacale cessa il proprio ufficio per qualsiasi motivo, i Soci devono fissare un'Assemblea dei Soci che si terrà entro 15 (quindici) giorni dalla data di risoluzione del suo incarico, al fine di deliberare la nomina di un nuovo sindaco.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le attività del Collegio e prendere parte in tempo reale alla trattazione dei temi all'ordine del giorno. Essendo state soddisfatte tali formalità, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui il Collegio è stato convocato, in cui almeno uno dei sindaci deve essere presente.

### **Articolo 22 – Esercizi finanziari**

22.1 L'esercizio finanziario della Società si chiude al 30 giugno di ogni anno.

### **Articolo 23 - Bilancio di esercizio**

23.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, che deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

### **Articolo 24 – Utili**

24.1 Dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando quest'ultimo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sarà ripartito tra i Soci in proporzione alle partecipazioni possedute almeno l'80% (ottanta per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio, se

non diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'articolo 14.5.

#### **Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione**

25.1 Le cause di scioglimento e la liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

25.2 Nel caso in cui si verifichi una delle cause di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, senza indugio alcuno. Se necessario, l'Assemblea dei Soci sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modalità di liquidazione e sulla nomina e i poteri del/dei liquidatore/liquidatori.

#### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

26.1 Tutte le controversie relative alla struttura e all'esecuzione di questo Statuto e che sono sopravvenute tra la Società ed i Soci o fra i Soci stessi, ad eccezione di quelle controversie per le quali l'autorità giudiziaria abbia competenza esclusiva, devono essere riferite ad un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) membri, tutti nominati in conformità alle norme arbitrali della Camera di Commercio di Milano. Tale arbitrato sarà condotto in conformità alle norme arbitrali della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano.


26.2 Tutte le decisioni degli arbitri saranno effettuate in conformità alla legge applicabile.

26.3 L'arbitrato sarà un arbitrato rituale e i 3 (tre) membri del collegio arbitrale decideranno in base alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 27 - Clausola finale**

27.1 Le attuali disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali si applicano a qualsiasi questione non espressamente contemplata nel presente accordo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società



(Giorgio Basile)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Milano, 2 ottobre 2014